

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) CIPRIANI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore NICOLA CIPRIANI

Seduta del 13/04/2026

FATTO

A. Il ricorrente si rivolge all'Arbitro illustrando di essersi recato presso l'intermediario nel mese di luglio 2025 per richiedere un prestito a favore della propria moglie. L'istante lamenta che l'intermediario avrebbe rifiutato tale richiesta e lo avrebbe invece indotto a sottoscrivere un contratto di finanziamento a suo nome, senza considerare il suo stato di indebitamento, fissando una rata di importo eccessivamente elevato, non sostenibile con il suo stipendio. In particolare, il ricorrente fa presente di aver ottenuto il finanziamento ma di aver proposto il pagamento di una rata più bassa e sostenibile rispetto al proprio reddito e lamenta che l'intermediario, nel rifiutare la proposta, ha richiesto il pagamento in un'unica soluzione. Pertanto, il ricorrente chiede di "risolvere al più presto il problema".

B. Costitutosi, l'intermediario fa presente che, in data 03/07/2025, il ricorrente ha sottoscritto un contratto di prestito personale, per un importo totale del credito di € 30.300,00, da rimborsare in n. 120 rate mensili da € 422,53 ciascuna. Al momento della richiesta di finanziamento, il ricorrente ha dichiarato: di percepire un reddito da lavoro dipendente del settore pubblico di € 1.980,00 per 14 mensilità, pari ad € 2.310,00 mensili se distribuito su 12 mesi, oltre ad un ulteriore reddito netto mensile di € 1.007,00; di far parte di un nucleo familiare di n. 2 persone coniugate in comunione dei beni, entrambe percipienti reddito; di vivere in un'abitazione di proprietà. Con comunicazione del 13/07/2025, dieci giorni dopo la conclusione del prestito, il ricorrente ha inoltrato un reclamo, asserendo di non riuscire a far fronte agli impegni assunti, nonché contestando i tassi di interesse applicati al contratto. Con riscontro del 16/07/2025, il resistente ha confermato la correttezza del proprio operato, fornendo chiarimenti sulla corretta valutazione del merito creditizio e sulla legittimità delle condizioni economiche applicate al rapporto contrattuale. Il resistente ha inoltre comunicato la propria disponibilità a dar

seguito al recesso dal finanziamento e, contestualmente, ha trasmesso al ricorrente il conteggio estintivo con richiesta di rimborso della somma di € 27.018,00. Sul punto, l'intermediario precisa che il recesso non si è potuto perfezionare, dal momento che il ricorrente non era più nella disponibilità dell'importo finanziato. Invero, dalla consultazione delle banche dati creditizie è emersa, in capo al ricorrente, un'esposizione complessiva di € 2.024,00, di cui € 950,00 per il pagamento della rata mensile relativa ad un mutuo fondiario; sulla base di tali informazioni, è stato ritenuto sostenibile il pagamento di una rata mensile pari ad € 422,53, residuando dai redditi del ricorrente un importo ben maggiore (€ 1.345,47) dell'importo mensile dell'assegno sociale per il 2025.

Pertanto, l'intermediario ritiene che la condotta del ricorrente sia contraria ai principi di buona fede e correttezza e che lasci intendere una precisa volontà di richiedere il finanziamento per poi eccepire il proprio presunto stato di incapacità economica, dissimulato in fase precontrattuale e contrattuale al solo fine di rendersi inadempiente ai propri obblighi di rimborso. Infine, il convenuto evidenzia che, allo stato, risultano n. 4 rate scadute ed impagate per complessivi € 1.694,12. Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso.

C. In sede di repliche, il ricorrente chiede "la revisione del debito e l'annullamento dei costi assicurativi", nonché il ricalcolo del debito in modo da renderlo adeguato ai finanziamenti in corso.

DIRITTO

1. La controversia concerne l'accertamento dell'errata valutazione del merito creditizio relativamente alla stipula di un contratto di finanziamento tra il ricorrente e l'intermediario.

2. In particolare, il Collegio osserva che il ricorrente lamenta che l'intermediario lo avrebbe indotto a stipulare un finanziamento per estinguere debiti contratti dalla propria moglie in mancanza di una corretta valutazione del suo merito creditizio e, pertanto, chiede di "risolvere al più presto il problema". Orbene, il Collegio rammenta che la domanda del ricorrente deve considerarsi generica qualora alla luce di una sua ricostruzione, operata non solo sulla base del contenuto del ricorso, ma anche del reclamo e della documentazione allegata in atti, non sia possibile ricostruire il petitum e la causa petendi. L'indeterminatezza delle domande può comportare l'inammissibilità del ricorso, laddove solleciti lo svolgimento di una attività di tipo consulenziale, estranea agli scopi ed alle funzioni dell'ABF (cfr. Collegio di Roma, decisione n. 3223/2023).

Nel caso in esame, dalla documentazione agli atti, il petitum appare di difficile determinazione, dal momento che il ricorrente si limita a chiedere di "risolvere al più presto il problema". D'altra parte, sebbene in sede di repliche il ricorrente formuli richieste più specifiche, il Collegio rammenta che l'ampliamento del petitum in sede di repliche è precluso dalle disposizioni sul funzionamento di questo Arbitro Bancario Finanziario, con conseguente necessaria declaratoria di inammissibilità delle domande nuove.

Il ricorso, quindi, deve essere dichiarato inammissibile per la genericità della domanda.

3. Ad ogni modo, premessa la necessaria declaratoria di inammissibilità, per completezza non si ritiene ultroneo osservare che, dalla documentazione in atti e dalla ricostruzione dei fatti fornita dalle parti non si ravvisa una condotta censurabile dell'intermediario, che si è limitato a dare esecuzione a quanto previsto dal contratto, debitamente sottoscritto dal ricorrente. Anche la valutazione del merito creditizio, stanti le informazioni fornite dal ricorrente (e, peraltro, non rinnegate in sede di ricorso), non lascia emergere profili di evidente illegittimità dell'operato dell'intermediario.

D'altro canto, si deve rammentare che, nel nostro ordinamento, non è prevista una specifica sanzione per l'omissione o l'erroneità della valutazione del merito creditizio, sì che, secondo l'orientamento consolidato dei Collegi (ex multis, cfr. Collegio di Bari, decisione n. 18218/20) l'unica conseguenza astrattamente applicabile è la domanda di risarcimento del danno per violazione dei generali principi di correttezza e buona fede; domanda che, nel caso in esame, non è stata formulata dal ricorrente.

P.Q.M.

Il Collegio dichiara il ricorso inammissibile.

IL PRESIDENTE